

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E L'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE**

**Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali  
del Ministero della cultura**

**PER PRESTAZIONI PREVISTE DAL D.LGS 101/2020 IN MATERIA  
DI SICUREZZA NELL'USO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

**e**

**l'Opificio delle Pietre Dure**, di seguito denominato Opificio, con sede legale in Firenze, Via degli Alfani 78, Codice Fiscale 80023870480, rappresentato dalla Soprintendente Dr.ssa Emanuela Daffra, nata a Milano il 19/08/1960;

**premessso**

- **che** la l'Opificio delle Pietre Dure, Istituto afferente al Ministero della cultura, in ottemperanza alla normativa di cui al D.Lgs 101/2020 “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121)*” deve assicurare la sorveglianza fisica della radioprotezione mediante Esperti di Radioprotezione a norma dell'art. 128 del citato D.Lgs. 101/2020 per l'attività svolte che prevedono la presenza di radiazioni ionizzanti;

**che** con nota del 26/04/2024 l'Opificio delle Pietre Dure, ha fatto richiesta

all'Azienda di stipula di convenzione per attività di Esperto di Radioprotezione ai sensi del D. Lgs 101 del 31/07/2020 per l'effettuazione di prestazioni di misure fisiche di radioprotezione da rendere in favore del medesimo Ente;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

**che** in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti ed effettuate le opportune valutazioni di organizzazione del lavoro, si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell'Opificio delle Pietre Dure, in regime di attività aziendale a pagamento, garantendo prestazioni di sorveglianza fisica della radioprotezione da svolgersi da parte del personale dirigente fisico dell'Azienda, appositamente individuato, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario dell'Azienda;

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a fornire in regime di area a pagamento le seguenti prestazioni all'Opificio delle Pietre Dure, mediante il proprio personale dirigente fisico avente i necessari requisiti e competenze, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale dipendente del comparto del ruolo sanitario.

### **A) Sorveglianza fisica della radioprotezione – attività di esperto di radioprotezione**

- prima verifica dei presidi radioprotezionistici in dotazione al reparto;
- formazione all'utilizzo dei dispositivi radiometrici;
- classificazione delle persone esposte a radiazioni;
- verifica periodica dei presidi radioprotezionistici;
- verifica periodica delle esposizioni ambientali in seguito a esposizione ai sensi del D.Lgs 101/2020;
- valutazione dose individuale, sulla base di misure dosimetriche eseguite dal servizio di dosimetria secondo le modalità attualmente in essere presso il reparto;
- collaborazione per la stesura di norme interne di protezione e sicurezza;
- assistenza al datore di lavoro per gli adempimenti di radioprotezione;
- assistenza al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- istituzione ed aggiornamento di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica ivi comprese le schede dosimetriche del personale e quant'altro previsto come attività di supporto tecnico – amministrativo al datore di lavoro;
- collaborazione con il SEPP e partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs 101/2020 e art. 35 del D.Lgs 81/2008;

### **B) attività di formazione**

- partecipazione ai programmi di formazione organizzati ai sensi del D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 101/2020 nonché a partecipare alla stesura di norme interne in materia di sicurezza del lavoro.

### **Art. 2 - Sede**

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene di norma resa presso la sede dell'Opificio delle Pietre Dure, sita in Firenze, sia all'interno della Fortezza

da Basso, in viale Strozzi 1 che in via degli Alfani, 78.

2. L'Opificio si impegna a mettere a disposizione del personale dell'Azienda i locali idonei per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

3. La verifica annuale di radioprotezione viene svolta presso un adeguato locale schermato presso la sede dell'Opificio ovvero presso l'Azienda USL Toscana Centro, per un impegno orario massimo di due ore, previo accordo con la Direzione di Presidio e con il Dirigente responsabile dell'impianto presso cui le verifiche si svolgono. Tale utilizzo degli spazi aziendali avviene in orario concordato in modo da non interferire con l'attività sanitaria programmata.

4. La SOC Fisica Sanitaria Prato e Pistoia dell'Azienda mette a disposizione la strumentazione in propria dotazione occorrente per le verifiche radioprotezionistiche correlate alle apparecchiature in dotazione all'Opificio per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

### **Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente fisico, dipendente a rapporto esclusivo, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui all'art. 1. In particolare è coinvolto il personale dirigente fisico in servizio presso la SOC Fisica Sanitaria Prato e Pistoia. Il personale dirigente si avvale del supporto diretto reso da parte del personale dipendente del comparto del ruolo sanitario, in particolare di personale sanitario tecnico di radiologia medica.

2. L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento aziendale assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'Azienda e l'Opificio.

3. L'Azienda individua il Dr. Luca Bernardi, Direttore della SOC Fisica Sanitaria Prato e Pistoia dell'Azienda USL Toscana Centro, quale referente dell'attività di cui alla presente convenzione, relativamente al personale dirigente fisico, e la Dr.ssa Sandra Moretti, Direttore della Area Programmazione

controllo risorse del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, relativamente al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di esperto di radioprotezione, viene individuato, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti, il Dr. Luca Fedeli, dirigente fisico assegnato alla SOC Fisica Sanitaria Prato e Pistoia.

4. Per una corretta gestione delle attività di cui all'art. 1, l'Opificio si impegna ad identificare una figura quale referente operativo per le attività di verifica e controllo delle attrezzature, nonché una figura quale referente per la gestione della documentazione attinente alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti.

5. L'Opificio si impegna a comunicare tempestivamente ai referenti dell'Azienda per l'attività di cui alla presente convenzione le informazioni che possono dar luogo a cambiamenti nella classificazione di esposizione a radiazioni degli operatori, così come eventuali variazioni dell'organico, il trasferimento presso altre sedi o la cessazione di attività di lavoratori che sono stati classificati esposti.

6. L'Opificio si impegna ad acquisire eventuale strumentazione radiometrica secondo le specifiche indicate dal referente dell'Azienda per l'attività di cui alla presente convenzione, qualora le attuali dotazioni non risultassero idonee.

7. L'attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

8. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve essere superiore a 48 ore medie per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

9. Il personale dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente

convenzione utilizzando mezzi propri.

10. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

#### **Art. 4 - Tariffe**

1. L'Opificio si impegna a corrispondere all'Azienda per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente fisico dell'Azienda, con il supporto diretto del personale dipendente del comparto del ruolo sanitario, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le seguenti tariffe:

<b>pr.</b>	<b>tipologia tariffa</b>	<b>prestazione</b>	<b>Tariffa al netto di IVA</b>	<b>personale coinvolto</b>
1	tariffa oraria	prima verifica dei presidi radioprotezionistici in dotazione al reparto	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
2	tariffa oraria	formazione all'utilizzo dei dispositivi radiometrici	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
3	tariffa oraria	verifica periodica dei presidi radioprotezionistici	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
4	tariffa oraria	verifica periodica delle esposizioni ambientali in seguito a esposizione ai sensi dell'art. 15 ter del D.Lgs 230/95	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
5	tariffa oraria	assistenza al datore di lavoro nella individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
6	tariffa oraria	assistenza al datore di lavoro per gli adempimenti di radioprotezione	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
7	tariffa oraria	corsi di formazione di cui all'art. 1 punto 2 convenzione	170,00	Esperto Qualificato Tecn. san. rad. med.
8	tariffa ad accesso	intervento conoscitivo in sito su chiamata di emergenza 24 ore su 24	525,00	Esperto Qualificato
9	tariffa oraria	collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 230/95 e art. 11 D.Lgs 626/94	105,00	Esperto Qualificato
10	tariffa oraria	collaborazione per la stesura di norme interne di protezione e sicurezza	105,00	Esperto Qualificato

## Allegato A

11	tariffa a prestazione	classificazione delle persone esposte a radiazione ex art. 80 D.Lgs 230/95	110,00	Esperto Qualificato
12	tariffa a prestazione	valutazione dose individuale, sulla base di misure dosimetriche	35,00	Esperto Qualificato
13	tariffa a prestazione per singolo documento	istituzione di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica ivi comprese le schede dosimetriche del personale e quant'altro previsto come attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro	110,00	Esperto Qualificato
14	tariffa a prestazione per singolo documento	aggiornamento di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica ivi comprese le schede dosimetriche del personale e quant'altro previsto come attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro	55,00	Esperto Qualificato
15	rimborso spese	spese materiali per verifiche dosimetriche (somme da rimborsare direttamente all'azienda per materiale fornito)	400,00	Azienda

2. Le attività in parola prevedono, oltre all'attività ordinaria, l'aggiornamento della documentazione e delle autorizzazioni connesse alla nuova normativa in materia di radioprotezione. Eventuali variazioni della attività legate ad incremento/diminuzione del personale esposto, all'aumento o variazione delle sorgenti radiogene o alla redazione di pratiche amministrative/autorizzative, vengono calcolate secondo il tariffario di cui al precedente comma 1.

2. L'attività svolta viene comunicata con cadenza annuale alla SOS Libera professione, mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate, dei giorni e delle ore impegnate, visionato e sottoscritto dai dirigenti referenti dell'attività di cui alla presente convenzione, e dal Responsabile dell'opificio a titolo di attestazione dell'attività svolta.

3. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte dell'Opificio dell'importo dovuto, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al personale che ha svolto l'attività.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dall'Opificio a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera professione, secondo le modalità indicate in fattura.

**Art. 5 - Responsabilità**

1. L'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso l'Opificio.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dell'Azienda, ai sensi della presente convenzione, è a carico dell'Opificio, beneficiario delle prestazioni. Nel caso in cui il personale dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'Opificio è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di Legge. L'Azienda e l'Opificio saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo di mezzi propri da parte del personale interessato per il raggiungimento della sede di effettuazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
3. L'Opificio, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

**Art. 6 – Protezione dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e l'Opificio si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.



3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a

meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

### **Art. 9 – Normativa Anticorruzione**

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

### **Art. 7 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed ha validità annuale, con possibilità di rinnovo di un anno, mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**Art. 8 – Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. La presente convenzione consta di n. 9 pagine e viene redatta in duplice copia, una per l'Opificio ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel proprio repertorio. Ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972 le spese di bollo sono poste a carico dell'Azienda la quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana centro  
Il Direttore Generale  
Ing. Valerio Mari

\_\_\_\_\_

Opificio delle Pietre Dure  
La Soprintendente  
Dr.ssa Emanuela Daffra

\_\_\_\_\_